



POLIZZA DI ASSICURAZIONE

SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITA'

ATMOSFERICHE CATASTROFALI

DI FREQUENZA E ACCESORIE

PRODOTTI AUTUNNO PRIMAVERILE

Contraente

--

Indirizzo**C.A.P.****Comune**

--	--	--

Codice Fiscale/Partita Iva

--

Polizza Collettiva N.**Agenzia**

		899	SEDE
--	--	-----	------

PRODOTTI AUTUNNO-PRIMAVERILI**Decorrenza dalle ore 24 del****Scadenza alle ore 24 del**

		2017	31	12	2018
GG	MM	AA	GG	MM	AA

Fermo quanto previsto all'ART.4 delle Condizioni generali di assicurazione

Senza tacito rinnovo.

Tra la Società ITAS Mutua ed il Contraente si stipula la presente Polizza Collettiva che ha per oggetto la copertura assicurativa agevolata delle seguenti produzioni dei Soci del Contraente contro i danni da eventi atmosferici:

- **CEREALI AUTUNNO VERNINI**
- **COLZA, FAVA, FAVINO, FAVETTA**
- **LEGUMINOSE DA FORAGGIO**
- **ERBA MEDICA DA SEME**

in base alle condizioni di seguito specificate.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità a quanto previsto nel Dlgs 102/04, nel D.M. n° 12.939 del 13/10/2008, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (UE) 17 dicembre 2013 n. 1.308, art. 49; Reg. (UE) 19 aprile 2008 n. 479, art. 14; Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, Reg. (UE) 702/2014 art. 28 e del Decreto Mipaaf Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2017. La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione del Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e convalidato per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva. Il termine per l'accettazione dei certificati è stabilito nell' **Appendice 1**.

1. FORME CONTRATTUALI

- CON SOGLIA

2. PRODOTTI ASSICURATIVI

- POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO GARANZIE ART 3 COMMA A PAAN 2018:

AVVERSITA' CATASTROFALI (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) + AVVERSITA' DI FREQUENZA (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia) + AVVERSITA' ACCESSORIE (Colpo di Sole e vento caldo, Sbalzo termico)

Si precisa che la Società si riserva, in base alla propria capacità assuntiva, di prestare o limitare la garanzia per specifici prodotti e/o forme assicurative.

3. GARANZIE OFFERTE

- COLTURE ERBACEE: perdita di quantità (peso) e/o qualità, se previsto dalle specifiche Condizioni Speciali;

4. SOGLIA

Solo per le avversità assimilabili a calamità naturali: 20% (venti punti percentuali) **salvo mancato recepimento del Regolamento europeo concernente la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 per i contratti notificati in data precedente al 1/1/2018.**

5. PREZZI UNITARI DEI PRODOTTI

Per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dal decreto prezzi MIPAAF 2018.

6. TARIFFE DI PREMIO

Sono stabilite dalla Società in base agli accordi con il Contraente. I criteri di tariffazione sono riportati nell'Allegato 1 alla presente Polizza Collettiva.

7. DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura della Agente/Intermediario o della Direzione.

8. TERMINI ASSUNZIONI

Non saranno accettate coperture notificate successivamente ai termini stabiliti per le diverse tipologie di colture assicurabili dal Piano Assicurativo Agricolo 2018.

Letto, accettato e sottoscritto il / /2018

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA
Il Direttore Generale



9. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le definizioni e le disposizioni degli Artt. seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: ART.5 - Obblighi dell'assicurato; ART.17 -Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; ART.19 -Perizia d'appello; ART.20 -Norme particolari della perizia d'appello; ART.21 -Modalità della perizia d'appello; ART.26 -Decadenza del diritto all'indennizzo.

IL CONTRAENTE

La presente Polizza Collettiva comprende:

- **DEFINIZIONI**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
- **ALLEGATO 1 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE PRODOTTI AUTUNNO PRIMAVERILI**
- **ALLEGATO 2 - TARIFFE**
- **APPENDICE 1 – PATTUZIONI GESTIONALI**
- **APPENDICE 2 – REGOLAMENTO 35/2010 ISVAP**

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio
ASSICURATO	Il soggetto – imprenditore agricolo ai sensi dell’ART. 2135 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni – socio del Contraente il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell’innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	Documento debitamente sottoscritto dall’Assicurato, attraverso il quale l’Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva sottoscritta dal Contraente, e che contiene la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni ad essa inerenti, debitamente sottoscritte. Le modalità di compilazione del certificato di assicurazione sono specificate nell’Appendice 1, comma 2), della presente Polizza Convenzione.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l’assicurazione.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno
FRANCHIGIA	Se espressa in percentuale, le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo
FASCICOLO AZIENDALE	Elaborato omogeneo, aggregato e certificato delle informazioni che caratterizzano l’azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Contiene i dati anagrafici (CUAA), l’ubicazione dell’azienda, i riferimenti catastali, le superfici coltivate, i dati di produzione ed ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, che devono essere correttamente riportati sul certificato di assicurazione. Deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni anno prima del perfezionamento dei contratti assicurativi.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

INTERMEDIARIO	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto all'intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di fornire la quantità di acqua necessaria ad ottenere almeno quanto indicato come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio e di sue eventuali variazioni, effettuata dall'intermediario assicurativo autorizzato dalla Società stessa. La notifica avviene a mezzo trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.
PAAN	Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
PARTITA/ APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto, all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati appezzamenti a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)	Allegato del certificato di assicurazione derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto stabilito dal MIPAAF ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015
PRODOTTO	Le produzioni vegetali assicurabili indicate e distinte nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale
PRODUZIONE	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione ufficiale aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale.

SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicata in un medesimo comune, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo Annuale vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla
VARIETA'	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali. Per l'uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI

Premesso che:

- per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE	Esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0° dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITA'	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

- GRANDINE** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- VENTO FORTE** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
- ECESSO DI PIOGGIA** Eccesso di disponibilità idrica nel terreno che abbia causato danni alle produzioni assicurate, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore limitatamente ad i danni meccanici.

AVVERSITA' ACCESSORIE

- COLPO DI SOLE** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
- SBALZO TERMICO** Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
- VENTO CALDO** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra Sud/Est e Sud/Ovest, abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 Codice Civile.

ART.2 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a risarcire il danno di quantità causato dagli eventi assicurati, indicati sul certificato di assicurazione e solo qualora previsti dal PAAN di cui al decreto legislativo 102/04 e successive modifiche, al prodotto in garanzia ottenibile in una superficie dichiarata, ed il danno di qualità, se previsto dalle Condizioni Speciali.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART.3 - ESCLUSIONI

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi assicurati, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.

Sono inoltre esclusi dal risarcimenti i danni causati da:

- a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali;
- g) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- h) fitopatie, anche se conseguenti ad eventi garantiti;
- i) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena.
- k) mancata o non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) cause fisiologiche e/o dovute alla normale alternanza di produzione della coltura.
- m) allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno.
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

ART.4 - DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, debitamente sottoscritto dall'Assicurato.

Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, che dovrà convalidarlo. In mancanza della convalida l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre:

- **dalle ore 12 del giorno successivo a quello della Notifica** per la i danni causati da Grandine e da Venti forti.
- **Dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della Notifica** per i danni causati da: Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Sbalzo termico.
- **Dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della Notifica** per le avversità: Vento caldo e Siccità.

E comunque per tutti gli eventi non prima delle ore 12:00 del 20 ottobre

Per data di **notifica** si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le **ore 12 del 30 luglio, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.**

La garanzia cessa comunque, salvo quanto previsto nelle condizioni speciali:

- **10 giorni** prima della maturazione di raccolta limitatamente ai danni causati da **venti forti.**

ART.5 - **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- È riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- È inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato si impegna inoltre a mettere a disposizione, su richiesta della Società o, in caso di sinistro, del perito incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Resa Assicurata;
- le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati ed il Fascicolo Aziendale;
- la documentazione ufficiale comprovante la quantità effettivamente prodotta nell'anno
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

Qualora quest'obbligo non fosse rispettato l'eventuale indennizzo sarà ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato.

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione **entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.** La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'ART.17 -Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- e) non manomettere o alterare il prodotto danneggiato;
- f) mettere a disposizione dei periti la documentazione sopra citata.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e), f) del precedente paragrafo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'ART.12 -Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di danno per memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e/o Vento forte fino a 20 giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- Per i danni da Eccesso di pioggia non è ammessa denuncia per memoria, ma esclusivamente con richiesta di perizia.

- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Alla data della trasformazione deve essere presente in campo, verificabile e valutabile, il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

ART.6 - SOMMA ASSICURATA - PREZZI UNITARI

La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di prodotto assicurato per il prezzo unitario dello stesso. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART.7 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società entro la data convenuta all'Appendice 1- Pattuizioni Gestionali della presente Polizza Collettiva.

Il premio è dovuto da ciascun Assicurato per l'intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso.

ART.8 - SOGLIA

L'assicurazione è operante al superamento della soglia di danno pari al 20% calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune, in conformità a quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, **salvo mancato recepimento del Regolamento europeo concernente la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 per i contratti notificati in data precedente al 1/1/2018.**

Superato tale limite il danno è indennizzato per singola partita al netto della Franchigia contrattuale entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalla Polizza.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di danno, qualora l'assicurato scelga di assicurare parte della produzione relativa al prodotto assicurato con altre Società (rif. ART. 24 Assicurazione presso diversi assicuratori), si farà riferimento all'intera produzione aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

ART.9 - FRANCHIGIA

Superata la soglia di danno come calcolata all'Art. 8 -Soglia- sarà applicata, per ciascuna partita assicurata, la seguente franchigia scalare:

danno %	Franchigia %
31	28
32	26
33	24
34	22
35	20
36	18
37	16
38	14
39	12
Dal 40 al 100	10

Per il prodotto leguminose da foraggio ed erba medica da seme la franchigia per gli eventi catastrofali e/o l'evento eccesso di pioggia in forma singola o prevalente è fissa e pari al 30%.

In tutti gli altri, compreso il prodotto leguminose destinato alla produzione di granella, si applica la franchigia scalare come prevista dal presente articolo di polizza.

ART.10 - LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni avversità atmosferica l'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo del 70% sul valore assicurato di ciascuna partita o produzione assicurata al netto di franchigia. Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti

scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

ART.11 - DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione per l'evento eccesso di pioggia sarà verificato con una tolleranza del + - 10% e dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità e Eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell'avversità denunciata ai termini dell'Art.5 - Obblighi dell'Assicurato.

ART.12 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Salvo quanto previsto dall'ART.13 - Assicurazione di prodotti già colpiti da eventi, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'ART.5 -Obblighi dell'assicurato, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro ma sarà comunque considerato ai fini del calcolo della soglia di danno.

ART.13 - ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA EVENTI

I prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto a)

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da eventi assicurati anterischio del che hanno provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, **oltre alla formale riserva a favore della Società**, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

ART.14 - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA**RIDUZIONE PROPORZIONALE**

Qualora si verifichi su una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, a condizione che la richiesta avvenga almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione della quantità

indicata nel Certificato di assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di notifica alla Società della domanda di riduzione fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata e, contestualmente, al Contraente.

Non sono previste riduzioni della produzione dall'origine

ART.15 - RILEVAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEL PERITO

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata.

Il perito designato dovrà essere iscritto ad uno dei seguenti ordini professionali: dottori agronomi – periti agrari – geometri.

Il perito deve:

- a) accertare che si siano verificati l'evento o gli eventi in garanzia, con riferimento alle "Definizioni relative agli eventi assicurati", e che siano rispettate le condizioni di cui all'ART.11 -Dati agrometeorologici;
- b) accertare la data in cui l'evento/gli eventi si è/sono verificato/i;
- c) accertare al momento del/dei sinistro/i, la produzione in garanzia avvalendosi di tutti gli elementi idonei, atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione.
- d) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- e) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione degli appezzamenti e alla quantità dei prodotti assicurati;
- f) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'ART.17 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue

1. il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
2. al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - Le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art.11 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'Art.9 – Franchigia. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'Art. 10 – Limiti di indennizzo - Scoperto.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio del Bollettino di Campagna, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Le deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile o attestabile con documentazione ufficiale;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, errate e/o non puntuali pratiche colturali;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni dalla consegna o spedizione, il predetto bollettino verrà inviato al domicilio ovvero alla sede dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.16 - PERIZIA PREVENTIVA

La società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni).

Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva del danno, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo.

Il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;

La quantificazione complessiva del danno sarà comunque effettuata in sede di perizia definitiva.

ART.17 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non sia stata ancora effettuata la rilevazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma ha l'obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine, a mezzo telegramma o fax (0461/891866), o all'indirizzo di posta certificata **itas.mutua@pec-gruppoitas.it** dell'inizio o della ripresa della raccolta.

Deve inoltre lasciare su ogni Partita denunciata i campioni per la stima del danno.

Tali campioni dovranno essere:

- costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, se non diversamente disposto dall'ART.18 -Caratteristiche dei campioni;
- pari almeno al 3% (tre per cento) di ogni Partita assicurata. Il mancato rispetto di questo requisito minimo comporta la decadenza del diritto all'indennizzo;
- lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro.

Dovranno inoltre essere eseguiti i lavori di buona agricoltura di cui all'ART.5 -Obblighi dell'assicurato.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato ha il diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i requisiti di cui all' Art. 15 - Mandato del perito e secondo le norme previste per la quantificazione del danno dalla presente polizza. L'Assicurato deve inviare, entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia, copia della stessa alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

ART.18 - CARATTERISTICHE DEI CAMPIONI

Ad integrazione di quanto previsto dall'ART.17 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta- per i prodotti di seguito indicati, fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della Partita assicurata, i campioni devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Leguminose da consumo fresco e da industria, Spinacio, Pisello: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito all'Art. 16 – Rilevazione dei danno in prossimità della raccolta.

ART.19 - PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere perizia d'appello.

A tal fine l'Assicurato può richiedere la revisione della perizia dandone comunicazione alla Direzione della società mediante telegramma o fax o all'indirizzo di posta certificata **itas.mutua@pec-gruppoitas.it**, entro tre giorni, esclusi il sabato e i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito, che deve avere i requisiti previsti all'Art. 15 – Rilevazione e quantificazione del danno, Mandato del perito.

Entro tre giorni, escluso il sabato e i festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di perizia d'appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza collettiva.

Entro tre giorni dalla nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia. In caso di mancato accordo, i periti dovranno procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

ART.20 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia di cui chiede la revisione. Nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare per ogni Partita appellata i campioni nel rispetto di quanto prevede l'ART.17 -Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, salvo quanto diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si siano verificati altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'ART.5 -Obblighi dell'assicurato.

ART.21 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'ART.27 -Errori di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono svincolati dall'osservanza di ogni formalità legale.

ART.22 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi assicurati in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o fax (0461/891866) o all'indirizzo di posta certificata **itas.mutua@pec-gruppoitas.it** alla Direzione della Società – Ramo Grandine, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, esclusi i festivi, indicare la percentuale offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo restando quanto previsto all'ART.8 -Soglia.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

ART.23 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

ART.24 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel Certificato di assicurazione l'Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati con altri assicuratori e l'estensione della copertura assicurativa degli altri contratti stipulati.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Nel caso in cui le medesime superfici siano coassicurate con più società dovrà essere predisposto e sottoscritto specifico PAI per ogni Società con indicazione proporzionale delle superfici.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare esclusivamente la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (rif. Art. 1910 C.C.).

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori

ART.25 - ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.

ART.26 - DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, e che abbia per fine o effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione, produce la decadenza del diritto all'indennizzo.

ART.27 - ERRORI DI CONTEGGIO

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati **entro un anno** dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART.28 - NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.29 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifiche dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.30 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA COLLETTIVA

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri, entro il 10 agosto.

Le parti si impegnano, entro il 1 ottobre, ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'Art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sul diritto all'indennizzo e/o sull'entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli ART.19 - ART.20 - ART. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ALLEGATO 1 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali di frequenza e accessorie prodotti autunno primaverili**CONDIZIONI SPECIALI****FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO ORZO, AVENA, TRITICALE, FARRO****ART. 1 - Oggetto della garanzia**

A precisazione di quanto previsto all'Art. 2 Oggetto della garanzia - saranno indennizzati anche i danni provocati dagli eventi in garanzia che possano causare la mancata germinazione.

ART. 2 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 4 –Decorrenza e cessazione della garanzia- la garanzia decorre dalla semina. La data di semina deve essere obbligatoriamente indicata sul certificato di assicurazione. **L'omessa o errata segnalazione della data di semina può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo.**

Limitatamente alla Grandine, la garanzia decorre dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Marzo.

Le garanzie Sbalzo termico e colpo di sole e vento caldo decorrono dalla fase fenologica di spigatura e terminano alla fine della fioritura (fuoriuscita delle antere dalle glumelle e conclusione dell'allegagione) intendendo per essa la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia termina comunque alle ore 12:00 del 10 Luglio.

ART. 3 - Quantificazione del danno

La determinazione del danno complessivo sarà pari alla somma delle percentuali di danno quantitativo e qualitativo.

In riferimento alle produzioni da granella, Art. 3.1 –Produzioni destinate a granella-, il danno di qualità relativo ai prodotti frumento tenero frumento duro e orzo dovrà essere determinato in modo indipendente rispetto al danno quantitativo.

3.1 PRODUZIONI DESTINATE A GRANELLA

Dopo aver valutato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà determinato, **sul prodotto residuo**, con le seguenti tabelle convenzionali.

Per i prodotti frumento tenero frumento duro e orzo i coefficienti di qualità da applicare al prodotto residuo verranno attribuiti in funzione del peso specifico determinato tramite idonea pesata eseguita dal o in presenza del perito liquidatore.

Per gli altri prodotti i coefficienti saranno determinati sulla base della perdita quantitativa.

FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO

peso specifico (kg/hl)	<66	68	70	72	74	76	78
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	30	26	22	18	14	12	8

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

ORZO

peso specifico (kg/hl)	<50	50	52	54	56	58	59
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	30	26	22	18	14	12	8

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Tale maggiorazione si applica, una volta verificato l'evento, **a tutte le avversità dalla fase fenologica di spigatura**, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Qualora il peso specifico superi i 78 kg/hl per il frumento e i 59 kg/hl per l'orzo concorrerà alla determinazione del danno la sola perdita quantitativa.

AVENA, FARRO, TRITICALE

Dopo aver valutato il danno di quantità, la perdita di qualità è CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità (grandine e/o vento forte)	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Tale maggiorazione si applica **esclusivamente ai danni da grandine e/o vento forte dalla fase fenologica di spigatura**, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

3.2 PRODUZIONI DESTINATE A INSILAGGIO e BIOMASSA

Dopo aver valutato il danno di quantità, la perdita di qualità è CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità (grandine e/o vento forte)	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Tale maggiorazione si applica **esclusivamente ai danni da grandine e/o vento forte dalla fase fenologica di spigatura**, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

ART. 4 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 22 -Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci dovuti agli eventi in garanzia, avvenuti non oltre le ore 12 del 28 Febbraio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte e/o il mancato accostimento di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e triticale, a 150 per avena e segale oppure;
- la morte e/o il mancato accostimento di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a piante/mq, 180 per frumento, orzo, triticale a 120 per avena e segale,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro per le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse). Il prodotto riseminato si considera assicurato. In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva non potrà essere superiore al 45% della somma assicurata. Le richieste di rimborso per danni precoci dovranno pervenire alla Società entro il 31 Marzo.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 15 - Rilevazione e quantificazione del danno - Mandato del perito.

ART. 5 - Cambio di destinazione

L'Assicurato può modificare la destinazione del prodotto assicurato da granella a insilaggio o biomassa e viceversa oppure da biomassa a insilaggio e viceversa comunicandolo alla Società a mezzo email o fax.

L'Assicurato dovrà obbligatoriamente predisporre la modifica del fascicolo aziendale, se necessaria, e sarà redatto un nuovo certificato con quantitativi e tariffe della nuova destinazione d'uso.

La resa assicurata della nuova destinazione d'uso dovrà essere obbligatoriamente comunicata alla Società al momento del cambio di destinazione.

In caso di mancata comunicazione e di danno da verificare la resa assicurata sarà pari alla resa ottenibile valutata dal perito in funzione delle caratteristiche ordinarie della zona.

Verranno applicate le condizioni speciali previste dall'articolo dedicato alla nuova destinazione.

Qualora non sia ancora stata conclusa l'operazione di modifica del fascicolo aziendale la perizia sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni della destinazione d'uso fatte dall'Assicurato al momento del cambio. Il fascicolo dovrà comunque essere aggiornato e il relativo certificato rifatto nel rispetto dei tempi tecnici.

COLZA, FAVA, FAVINO, FAVETTA

ART. 6 - Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 4 -Decorrenza e cessazione della garanzia-, la garanzia decorre dell'emergenza.

ART. 7 - Quantità assicurabile

Per il prodotto **COLZA** la quantità massima assicurabile è pari a 25 kg*100/ha salvo presentazione di idonea documentazione come da definizione di resa assicurata.

ART. 8 - Spese di salvataggio danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 Gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 50, oppure;
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a piante/mq 40,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro per le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse). Il prodotto riseminato si considera assicurato. In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva non potrà essere superiore al 45% della somma assicurata. Le richieste di rimborso per danni precoci dovranno essere pervenire alla Società entro il 31 Marzo.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 15 delle condizioni generali di assicurazione – Rilevazione e quantificazione del danno, Mandato del perito.

LEGUMINOSE DA GRANELLA E LEGUMINOSE DA FORAGGIO (foraggio verde e fieno)

ART. 9 - Decorrenza e cassazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 4 -Decorrenza e cessazione della garanzia-, la garanzia decorre dalla semina e non prima del 1 Novembre per erbai di anni successivi.

La garanzia termina alla raccolta per le leguminose da granella salvo per l'avversità vento forte, allo sfalcio per il foraggio verde, mentre per le sole leguminose da foraggio utilizzate come fieno, in deroga a quanto previsto dall'ART. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione- Decorrenza e cessazione della garanzia, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in due fasi: sfalcio ed essicamento sul campo, limitatamente ai danni da Grandine la garanzia è prorogata fino a 7 giorni dalla data di sfalcio. Per i danni dovuti a tutte le altre avversità, la garanzia termina all'inizio dello sfalcio, la cui data deve essere comunicata alla Direzione della Società entro il giorno stesso.

ART. 10 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di granella o idoneo allo sfalcio ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Sul certificato di assicurazione per ogni partita devono essere dichiarate:

- la data di semina nel caso di produzioni al primo anno; la cui omessa o errata indicazione può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.
- il numero di cicli produttivi (anni) dell'erbaio.

Non è ammessa l'assicurazione di erbai di età superiore al quarto anno. Eventuali erbai di età superiore non saranno computati nel calcolo del danno.

È obbligo dell'assicurato dividere il prodotto per partita sulla base del ciclo produttivo delle piante (anno di produzione).

Qualora non vi sia la suddetta divisione il perito considererà erbai di diversa età come partite a sé stanti.

ART. 11 - Danni assicurati

In base a quanto previsto dall' Art. 2 – Oggetto della garanzia -, la società risarcisce il danno di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

ART. 12 - Calcolo del danno

Ai fini della liquidazione del danno gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerate partite a sé stanti.

ART. 13 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci su erbai al primo anno, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 Gennaio la Società su richiesta dell'assicurato rimborserà sino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro per le spese sostenute per la risemina della coltura.

Il prodotto riseminato si considera assicurato. In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva non potrà essere superiore al 45% della somma assicurata. Le richieste di rimborso per danni precoci dovranno pervenire alla Società entro il 31 Marzo.

ERBA MEDICA DA SEME

ART. 14 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all' Art. 4 Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalle ore 12 del 1 Novembre per erbai dal secondo anno e successivi.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 – Decorrenza e cessazione della garanzia - poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi e trebbiatura sul campo, **limitatamente ai danni da Grandine** la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase. Per i danni dovuti a tutte le altre avversità, la garanzia termina all'inizio dello sfalcio, la cui data deve essere comunicata alla Direzione della Società entro il giorno stesso.

Le garanzie Sbalzo termico e colpo di sole e vento caldo decorrono dalla comparsa dei bottoni fiorali e terminano ad inizio formazione dei legumi (da 1 a 3 nodi con i legumi di colore verde) intendendo per essa la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

ART. 15 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la produzione di seme, proveniente da secondo sfalcio, avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa ed ottenibile dalla coltivazione porta-seme.

Sul certificato di assicurazione per ogni partita deve essere indicato il ciclo produttivo (anno di produzione) dell'erbaio.

Non è possibile assicurare erbai di età superiore al quarto anno. Eventuali erbai di età superiore non saranno computati nel calcolo del danno.

È obbligo dell'assicurato dividere il prodotto per partita in base al ciclo produttivo delle piante.

Qualora non vi sia la suddetta divisione il perito considererà erbai di diversa età come partite a sé stanti.

ART. 16 - Danni Assicurati

In base a quanto previsto dall'Art. 2 – Oggetto della garanzia -, la società risarcisce la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

ART. 17 - Adempimenti in caso di danno

In deroga all'Art. 5 - obblighi dell'assicurato il danno deve essere comunicato alla società entro 24 ore dall'evento.

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA
Il Direttore Generale





ALLEGATO 1 – Tariffe

15% per il prodotto erba medica da seme per tutti i Comuni

6,8% per gli altri prodotti compresi in convenzione (esclusa erba medica da seme) in tutti i Comuni.

APPENDICE 1 – PATTUZIONI GESTIONALI

1. ACCETTAZIONE CERTIFICATI

Il termine per l'accettazione dei certificati è quello previsto per la sottoscrizione dei certificati, così come stabilito, per le diverse tipologie di colture assicurabili, dal Piano Assicurativo Agricolo 2018.

2. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dai catastini frutticoli, dai Fascicoli Aziendali ed in particolare dal Piano Assicurativo Individuale (**PAI**) che deve essere predisposto e sottoscritto dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato.

- A. Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, pena la nullità dello stesso, quanto segue:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell'Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione, data di costituzione, P.IVA e sede se si tratta di Persona Giuridica;
 - numero di socio dell'Assicurato;
 - Comune di appartenenza dell'azienda ed indirizzo aziendale;
 - la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
 - l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
 - gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente con relative superficie coltivate (S.A.U.) corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'Art. 2, Comma 1, del D.P.R. n. 503/1999 e con il Piano Assicurativo Individuale (**PAI**).
 - l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del contraente;
 - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09;
 - superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell'azienda;
 - specie e varietà del Prodotto assicurato;
 - numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
 - la dichiarazione che è messa a disposizione dei periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
 - la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione;
 - l'attestazione della titolarità dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.
 - numero di PAI

L'Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta la veridicità e l'esattezza dei dati in esso indicati.

I certificati saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Al certificato deve essere allegata la "**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**" nella quale il Socio/Assicurato dichiara di possedere la qualifica di imprenditore agricolo, che il **prodotto in garanzia rappresenta la totalità della sua produzione nell'ambito del Comune** e, nel caso di produzioni soggette alle discipline delle quote o ai disciplinari di produzione, che le quantità assicurate non superano i massimali previsti.

- B. Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, nel certificato deve essere riportata la dicitura "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.
- C. La firma dell'Agente/Intermediario apposta nel certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'assicurazione agevolata e le normative che regolano il contributo pubblico.
- D. Le quattro copie sono così destinate: l'originale al Contraente, e 3 copie all'Agenzia che ne ha curato l'emissione di cui, 1 copia per il Socio Assicurato, 1 copia per l'Agenzia, 1 copia per la Direzione.

- E. L'Agente/Intermediario rilascia al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato con l'indicazione della data di notifica dello stesso.
- F. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione e l'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine.
- G. L'Agente/Intermediario deve far pervenire al Consorzio di Difesa i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 10 giorni dalla data di notifica.
- H. I certificati assicurativi sono restituiti all'Agente/Intermediario o alla Direzione, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente ed inviati agli Assicurati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della garanzia

3. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio è calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate, entro il: 15/11/2018

La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa alla data sopra indicata **sul c/c intestato a ITAS MUTUA in essere presso UNICREDIT Banca d'Impresa Filiale di Trento 1- codice IBAN IT62I 02008 11758 000039625506**- l'importo del premio calcolato come sopra detto.

La Società si impegna a rilasciare relativa quietanza del premio corrisposto.

4. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI

Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, è effettuato direttamente ai Soci aventi diritto, dal 15/12/2018 e non oltre il 31/12/2018.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 15 dicembre 2018 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci.

In caso di morosità la Società depositerà direttamente al Consorzio l'intero ammontare del indennizzo maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

5. BOLLETTINI DI CAMPAGNA

È consegnata al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti.

6. PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono:

<p><u>Coordinatore</u> GASPERETTI geom. Giovanni Via E. Leopardi, 64 38019 TUENNO (TN) Tel. 0463/450943 (anche fax) cell. 338/7309961</p>	<p><u>Responsabile prodotti erbacei</u> TONINELLO p.a. VIRGILIO GIANNI Via Monte Cero, 43 35042 ESTE (PD) tel. 0429/50275 cell.348/8227634 fax 0429/610600</p>
--	--

Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali, per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

I nominativi dei Terzi periti di cui all'ART.20 - delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono quelli di seguito indicati:

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	PRODOTTI
ARDIZZONE	ALESSANDRO	Via Vecchia Ognina, 161 95127 - CATANIA	095/377436 335/5441535	Uva - frutta - pomodoro - prodotti speciali
BOZZER	GIOVANNI	V.lo Concavo n 12 33097 - SPILIMBERGO (UD)	0427-41196	Cereali - soia
CAGNONI	ALBERTO	Via Guido Rossa, 3 29020 - GOSSOLENGO (PC)		Pomodoro - cereali Prodotti speciali
FOLLADOR	GIOVANNI	Via Trieste, 28/A 31050 COMBAI (TV)		Uva - frutta
LAPIOLI	ANTONELLO	C.da S.Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE)	085/8505257 085/8509130 336/874300	Uva - tabacco - prodotti speciali
MANCIATI	FRANCO	Via le Contesse, 9 52044 - CORTONA (AR)		Tabacco
MARTELLI	ALESSANDRO	Via Appia, 38 40026 - IMOLA (BO)		Uva - frutta - pomodoro - prodotti speciali
MARTINO	MARCELLO	Viale Europa, 42 71100 - FOGGIA		Pomodoro Prodotti speciali
MENCUCCI	FERRUCCIO	Via Bandita-Bettolle 83 53040 - SINALUNGA (SI)	53040	Tabacco
RACCA	SEBASTIANO	Via Trieste, 9 12037 - SALUZZO (CN)		Uva - frutta
RIGHI	IVEN	Via Argine Mola, 13 Fr.Godezza 42018 - POVIGLIO (RE)	0522/969774	Uva - frutta
RUSSO	LUIGI	Via Palestro, 16 12038 - SAVIGLIANO (CN)		Uva - frutta
SCHIAVON	MARIANO	Via Bachelet, 57 35020 -PONTE S.NICOLO' (PD)	049-719586	Cereali - soia

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA
 Il Direttore Generale





APPENDICE 2 - REGOLAMENTO 35/2010 ISVAP

Il Contraente dichiara che:

- Prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione;
- Dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva, direttamente, o anche per il tramite degli intermediari della Società.

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA
Il Direttore Generale